



Comune di Isnello

C.SO VITTORIO EMANUELE II N. 14 - 90010 ISNELLO - C.F.: 00532510823
Tel.: 0921.662032 – 0921.662496 - Fax 0921-662685 – <http://www.comune.isnello.pa.it>



Comune del Parco delle Madonie

Regione Siciliana - Provincia di Palermo

SERVIZIO III

URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA
RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E
L'INNOVAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 93 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 163/2006 ADEGUATO ALLA LEGGE
114/2014**

Adottato con Deliberazione di Giunta Municipale n. ____ in data _____

Indice:

- Articolo 1 - *Obiettivi e finalità*
- Articolo 2 - *Definizioni*
- Articolo 3 - *Tipologia di interventi e prestazioni incentivate*
- Articolo 4 - *Costituzione e accantonamento del fondo per la progettazione e l'innovazione*
- Articolo 5 - *Conferimento degli incarichi*
- Articolo 6 - *Tutela assicurativa per gli incaricati della progettazione*
- Articolo 7 - *Penalità per errori od omissioni progettuali*
- Articolo 8 - *Liquidazione dell'incentivo*
- Articolo 9 - *Abrogazioni, entrata in vigore e norme di rinvio*
- Allegato A - *Individuazione delle percentuali da applicare per tipologia e importi degli interventi per la costituzione dell'incentivo (art. 4 comma 1)*
- Allegato B - *Individuazione delle prestazioni e subprestazioni e delle loro percentuali (art. 3 comma 2)*
- Allegato C - *Individuazione delle fasi di maturazione e di liquidazione dell'incentivo per interventi edilizi (art. 8 comma 2)*

Articolo 1 - Obiettivi e finalità

1. Il presente regolamento adotta le modalità e i criteri di calcolo per la ripartizione, per ciascuna opera o lavoro pubblico di competenza dell'Ufficio Tecnico del Comune di Isnello, dell'incentivo previsto dall'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni – di seguito denominato "Codice" - tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori, individuati con le modalità previste dall'articolo 4.
2. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive dell'accertamento del Responsabile del Servizio di avvenuto espletamento da parte del dipendente della relativa prestazione, costituiscono economie.
3. In caso di appalti misti, l'incentivo di cui al comma 1 è corrisposto per la redazione della progettazione e la gestione relativa alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.
4. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a. "**Area Tecnica**": gli uffici dell'Amministrazione ai quali per legge, statuto, regolamento o atto amministrativo sono affidati compiti di pianificazione, programmazione, progettazione e gestione dell'esecuzione di opere o lavori.
 - b. "**Attività soggette all'incentivo**": lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di responsabile del procedimento, progettazione, redazione del piano della sicurezza, la direzione dei lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e di collaudatore ai sensi del Codice e del Regolamento conferiti al personale dipendente con le modalità di cui all'articolo 4.
 - c. "**Collaboratori**": i dipendenti ai quali anche congiuntamente sono affidati, con le modalità di cui all'articolo 4, compiti esecutivi di natura tecnica, amministrativa o contabile di supporto al personale incaricato delle attività di cui alla lettera b).
 - d. "**Lavori**": le attività di costruzione, ristrutturazione, restauro, manutenzione straordinaria richiedente apposita progettazione di opere.
 - e. "**Progettazione**": l'attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo inerenti ai lavori.
 - f. "**Collaudo**": l'attività di collaudo tecnico-amministrativo regolato dalle disposizioni di cui alla Parte II, titolo X, capo I e II, e dall'articolo 251 del Regolamento.
 - g. "**Codice**": il Decreto legislativo n° 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito dalla LR 12/2011 e successive modifiche ed integrazioni.
 - h. "**Regolamento**" il DPR 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni coordinato ed integrato con il DPR 13/2012.

Articolo 3 - Tipologia di interventi e prestazioni incentivate

1. L'incentivo di cui all'articolo 1 è previsto per le seguenti tipologie di intervento:
 - a. nuove costruzioni;
 - b. ristrutturazioni e restauro edilizio;
 - c. manutenzione straordinaria richiedente apposita progettazione;
 - d. lavori da eseguirsi in economia ai sensi del vigente Regolamento comunale purché supportate da relativa progettazione esecutiva;
 - e. lavori di somma urgenza e pronto intervento di cui alla vigente normativa;
 - f. La redazione di **atti di pianificazione territoriale e/o urbanistica** a seguito di preventivo incarico dell'Amministrazione Comunale come sotto specificate:
 - Piano Regolatore Generale e sue varianti
 - Piani di recupero e loro varianti
 - Piani di insediamenti produttivi e loro varianti
 - Piani di recupero urbani e loro varianti
 - Regolamento edilizio

Per quanto concerne i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di scarsa complessità ed entità e da eseguirsi senza la predisposizione di uno specifico progetto, non verrà attribuita la quota a titolo di incentivo.

2. La distribuzione dell'incentivo tra le tipologie di intervento di cui al comma 1 è stabilita nella misura indicata nell'allegato "A" al presente Regolamento.
3. Le attività soggette all'incentivo (articolo 2, comma 1, lettera b) sono specificate nell'allegato "B" al presente regolamento. Ad ognuna di esse corrisponde, fatto 100 il totale, la percentuale riportata a fianco.
4. L'allegato riparte anche l'aliquota dell'incentivo spettante quota parte al personale a cui sono stati conferiti gli incarichi relativi alle suddette attività. Qualora il soggetto responsabile della prestazione svolga l'attività singolarmente le aliquote dei collaboratori sono riconosciute allo stesso.

Articolo 4 - Costituzione e accantonamento del fondo per la progettazione e l'innovazione

1. Per ciascuna opera o lavoro sono destinate ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara.
2. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri di cui allegato A, definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale dell'Ente capofila, e adottati nel presente regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
3. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo

e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

4. L'incentivo, comprensivo dell'Irap, degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, è calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.
5. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
6. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

Articolo 5 - Conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi relativi alle attività di cui all'articolo 1, comma 1, sono conferiti con provvedimento del Responsabile del Servizio, su proposta del responsabile del procedimento, titolare della relativa posizione organizzativa.
2. Con il provvedimento di costituzione del gruppo di progettazione viene fissato il termine per le diverse attività tenendo conto del grado di complessità dell'incarico. Il personale incaricato deve possedere i requisiti professionali previsti dalla vigente normativa e la necessaria competenza in relazione alla complessità del progetto da redigere e delle procedure amministrative e contabili da svolgere.
3. Il provvedimento di cui al comma 1 contiene l'elenco nominativo del personale incaricato della progettazione e della direzione dei lavori e di quello che collabora alle attività predette, con indicazione dei compiti e dei tempi di esecuzione assegnati. Con successivo provvedimento, al di fuori dei casi ove è consentita la certificazione della regolare esecuzione dei lavori, è individuato, a seconda della complessità dell'opera, il nominativo dei dipendenti incaricati del collaudo tecnico-amministrativo.
4. Il Responsabile del Servizio, sentito il RUP, con provvedimento adeguatamente motivato, può modificare o revocare gli incarichi conferiti in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca è stabilita l'attribuzione della quota parte dell'incentivo in correlazione al lavoro eseguito, salvo che la modifica o la revoca dell'incarico non sia giustificato da un grave inadempimento imputabile al personale incaricato. Il RUP verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.
5. In caso di mancato rispetto dei tempi assegnati per ciascuna fase di attuazione dell'opera, il compenso previsto per gli incaricati della relativa fase è ridotto nella misura dello 0,2 per cento (fatto cento l'incentivo della fase di progettazione) per ogni giorno di ritardo fino alla riduzione massima del 20%. In ogni caso al progettista non è corrisposto alcun incentivo, e ove già corrisposto si procede al relativo recupero, nel caso in cui durante l'esecuzione dei lavori relativi a progetti esecutivi redatti dal personale interno insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 132, comma 1, lettera e) del Codice, che comportino un maggior onere di spesa superiore al 20% dell'importo a base d'asta.
6. Il responsabile unico del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dal Codice o dal Regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza può essere indennizzato in parte o escluso con provvedimento motivato del Responsabile del Servizio dalla ripartizione dell'incentivo relativamente all'intervento affidatogli, ed è responsabile dei danni derivanti in conseguenza del suo comportamento.

Articolo 6 - Tutela assicurativa per gli incaricati della progettazione

1. Ai sensi degli articoli 90 del Codice e 270 del Regolamento, l'Amministrazione si fa carico degli oneri derivanti dalla stipula di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione, sostenendo l'onere del premio con i fondi appositamente accantonati nel quadro economico di ogni singolo intervento. La garanzia copre, oltre ai rischi professionali, anche il rischio per il maggior costo per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), del Codice.

Articolo 7 - Penalità per errori od omissioni progettuali

1. Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti esecutivi redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni previste dal Codice, al responsabile del procedimento nonché ai sottoscrittori del progetto non è corrisposto l'incentivo; ove già corrisposto, il dirigente/responsabile degli uffici e dei servizi che ha disposto il pagamento procede senza indugio al recupero delle somme pagate.
2. Qualora si verificassero incrementi dei tempi per le attività previste dall'articolo 2 si applicano le seguenti penali:
 - a) incremento dei tempi fino al 25% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
 - b) incremento dei tempi fino al 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
 - c) incremento dei tempi oltre il 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 50%.
3. Qualora si verificassero incrementi dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo per le attività previste dall'articolo 2 si applicano le seguenti penali:
 - a) incremento dei costi fino al 25% di quelli previsti dal quadro economico del progetto esecutivo: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
 - b) incremento dei costi fino al 50% di quelli previsti dal quadro economico del progetto esecutivo: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
 - c) incremento dei costi oltre il 50% di quelli previsti dal quadro economico del progetto esecutivo: riduzione dell'incentivo pari al 50%.

Ai fini dell'applicazione del presente comma, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d) del Regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

4. Qualora si verificassero sia incrementi di tempi che di costi rispetto al quadro economico del progetto esecutivo per le attività previste dall'articolo 2 si applicano le seguenti penali:
 - a) incremento dei tempi e dei costi fino al 25%: riduzione dell'incentivo pari al 15%;
 - b) incremento dei tempi e dei costi fino al 50%: riduzione dell'incentivo pari al 30%;
 - c) incremento dei tempi e dei costi oltre il 50%: riduzione dell'incentivo pari al 60%.

Articolo 8 - Liquidazione dell'incentivo

1. Il provvedimento di liquidazione degli incentivi è di competenza del Responsabile del Servizio, che vi provvede previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dal responsabile del procedimento in cui sono asseverate le specifiche attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate.
2. L'incentivo può essere liquidato solo a seguito di finanziamento dell'opera al momento dell'approvazione degli atti conclusivi delle fasi descritte nell'allegato "C". Per le fasi 4 e 5 la maturazione dell'incentivo si realizza dopo l'approvazione degli atti di contabilità finale.
3. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Articolo 9 - Abrogazioni, entrata in vigore e norme di rinvio

- 1) Le disposizioni contenute nel presente Regolamento, con specifico riferimento sia alla costituzione del fondo sia all'applicazione delle percentuali spettanti, si applicano alle attività svolte successivamente al 19/08/2014 (data di entrata in vigore della Legge 11 agosto 2014, n. 114).
- 2) In considerazione del contenuto normativo, nelle sue varie innovazioni, relativo agli incentivi alla progettazione, visto in correlazione con il principio generale del divieto di retroattività della legge sancito dall'ordinamento giuridico e dalla giurisprudenza costituzionale, i compensi da erogare per attività svolte fino dal 18 agosto 2014, vanno assoggettati alla previgente disciplina, anche al fine di non incidere su un diritto soggettivo vantato dai dipendenti interessati, nei limiti degli impegni assunti.
- 3) Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della relativa delibera di approvazione.
- 4) Il presente Regolamento abroga e sostituisce integralmente il previgente Regolamento approvato:
 - (1) con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 13.08.2003 veniva approvato il "Regolamento per la ripartizione dei compensi per la progettazione interna di lavori ed opere pubbliche e per la redazione di atti di pianificazione, ex art.18 legge 109/94 e successive modificazioni";
 - (2) con successiva Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 18.07.2008 venivano modificati gli artt.5 e 6 del suddetto regolamento, riguardanti la misura percentuale da applicare ai fini della "costituzione e ammontare del fondo da ripartire per servizi attinenti opere o lavori" e la "determinazione in concreto dei singoli fondi";
 - (3) con successiva Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 16.07.2010 veniva modificato l'art.7 del suddetto regolamento, riguardante "la modalità e criteri di ripartizione del fondo per opere o lavori";
- 5) Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa regionale e nazionale vigente in materia.

Allegato A - Individuazione delle percentuali da applicare per tipologia e importi degli interventi per la costituzione dell'incentivo (art. 4 comma 1)

La quota destinata all'incentivo di progettazione è quantificata applicando la percentuale massima stabilita dalla normativa vigente al momento dell'affidamento dell'incarico di progettazione, ripartita in relazione all'importo dei lavori a base di gara e alla sua complessità di progettazione, come segue:

1) in relazione all'entità dell'opera:

- ❖ Per progetti di importo fino a euro 1.000.000,00 non si applica alcuna riduzione;
- ❖ Agli importi da euro 1.000.000,01 e fino a euro 5.000.000,00, si applica la riduzione del 10%;
- ❖ Agli importi superiori ad euro 5.000.000,00, si applica la riduzione del 50%;

2) in relazione alla complessità dell'opera:

- ❖ Per progetti riguardanti nuove opere, ristrutturazioni, restauri, recuperi edilizi e rifacimenti non si applica alcuna riduzione;
- ❖ Per progetti di sola manutenzione straordinaria si applica la riduzione del 10%;

Allegato B - Individuazione delle prestazioni e sub prestazioni e delle loro percentuali (art. 3 comma 2)

Attività	H Aliquote spettanti	I Sotto aliquote	L Coeff. Moltiplicatori (H*I)	M Importo lordo spettante
A) Responsabile del procedimento	25%			
Responsabile del procedimento		60%	0,150	
Supporto tecnico al RP		25%	0,063	
Verificatore progetto a base di gara		15%	0,038	
B) Redattori del progetto e piano di sicurezza D.L. e collaudo	70%			
Progettazione preliminare		3,00%	0,021	
Progettazione definitiva		25,00%	0,175	
Progettazione esecutiva		20,00%	0,140	
Consulenze specialistiche (strutture, impianti, diagnosi energetica, etc..)				
Coordinatore Sicurezza in progettazione		10%	0,070	
Piano di Manutenzione dell'opera				
Coordinatore sicurezza in fase esecutiva		10%	0,070	
Direzione lavori		20%	0,140	
Contabilità		6%	0,042	
Collaudo statico		3%	0,021	
Certificatore energetico				
Collaudo		3%	0,021	
C) Collaboratori tecnici e amministrativi alla progettazione, D.L. e R.U.P.	5%			
Amministrativi di supporto al R.U.P.		20%	0,010	
Progettazione preliminare		5%	0,003	
Progettazione definitiva		20%	0,010	
Progettazione esecutiva		22%	0,011	
Coordinatore Sicurezza in progettazione		3%	0,002	
Direzione lavori e contabilità		22%	0,011	
Coordinatore sicurezza in esecuzione		3%	0,002	
Collaudi		5%	0,003	

100%

Allegato C - Individuazione delle fasi di maturazione e di liquidazione dell'incentivo per interventi edilizi (art. 8 comma 2)

FASI DI MATURAZIONE E LIQUIDAZIONE	%
FASE 1 – Approvazione progetto preliminare	
Progetto preliminare e prime indicazioni piano di sicurezza	100,00
RUP, Responsabile lavori progettazione preliminare	10,00
FASE 2 – Approvazione progetto definitivo	
Progetto definitivo	100,00
RUP, Responsabile lavori progettazione definitiva	15,00
FASE 3 – Approvazione progetto esecutivo	
Progetto esecutivo	100,00
Coordinamento sicurezza in progettazione (Nella fase 2 se appalto integrato)	100,00
RUP, Responsabile lavori progettazione esecutiva	25,00
FASE 4 – Ultimazione esecuzione lavori	
Direzione lavori	100,00
Contabilità dei lavori	100,00
Coordinamento sicurezza in esecuzione	100,00
RUP, Responsabile lavori in esecuzione	40,00
FASE 5 – collaudo lavori	
Collaudi lavori	100,00
RUP	10,00